BOZZE DI STAMPA
28 giugno 2016
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza (2389)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Sopprimere il comma 1.

1.2

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Tip. Senato

1.3

SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.4

MARTON, SANTANGELO, COTTI, BERTOROTTA, LUCIDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

1.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti»;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1», *aggiungere la seguente:* «, 1-*bis*».

1.6

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dalla data di conversione in legge del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 255.571.225 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 9;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» *aggiungere le seguenti:* «,1-*bis*».

1.7

Marton, Santangelo, Cotti, Bertorotta, Lucidi

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 90.000.000», *con le seguenti:* «euro 109.169.029».

1.9

Marton, Santangelo, Cotti, Bertorotta, Lucidi

Sopprimere il comma 8.

1.100

Divina

Sopprimere il comma 8.

1.8 (testo 2)

GASPARRI, ALICATA, MINZOLINI, FASANO

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «31 luglio 2016, data di conclusione della missione» *e sostituire la cifra:* «69.799.938» *con la seguente:* «45.000.000».

1.500 (testo corretto)/1

GASPARRI, ALICATA

All'emendamento 1.500 (testo corretto), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 luglio 2016, data di conclusione della missione» e sostituire la cifra: «69.799.938» con la seguente: «45.000.000»;

b) al capoverso «Conseguentemente», *al numero 1), sostituire la cifra:* «1.273.204.325», *con le seguenti:* «1.248.404.387»;

c) al capoverso «Conseguentemente», *sopprimere il numero 2).*

1.500 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 8:

1) *sostituire le parole:* «euro 69.799.938» *con le seguenti*: «euro 70.305.952»;

2) *dopo le parole:* «n. 198» *aggiungere le seguenti:* «, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «euro 1.272.697.711» *con le seguenti:* «euro 1.273.203.725»;

2) *dopo la lettera* f), *inserire la seguente:*

«*f-bis)* quanto a euro 506.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

1.101
DIVINA

Al comma 8, dopo le parole: «operazione militare dell'Unione Europea», *inserire le seguenti:* «di contrasto dei flussi migratori illegali».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

MARTON, SANTANGELO, COTTI, AIROLA, BERTOROTTA, LUCIDI

Il Senato,

premesso che:

le Forze armate italiane sono attualmente impegnate in operazioni in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e con compiti ampiamente diversificati, ma volti, ufficialmente, al supporto e al mantenimento della pace e, dunque, alla tutela delle popolazioni insistenti nei territori d'intervento;

le missioni internazionali a cui l'Italia partecipa sono legittimate dall'autorizzazione giuridica, politica – e in qualche modo anche morale – di taluni organismi internazionali e principalmente dell'ONU in conformità a quanto sancito dai capitoli VI o VII del suo Statuto;

la Commissione difesa del Senato, il giorno 4 maggio 2016 – nell'ambito di un'indagine conoscitiva riguardante i profili militari delle missioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani – ha audito il direttore generale di *Amnesty lnternational* – Sezione italiana. Questi ha lamentato l'assenza, nei mandati internazionali di autorizzazione delle missioni internazionali, – e di conseguenza nelle regole d'ingaggio e nei piani operativi d'intervento dei singoli Paesi – dell'obiettivo specifico di tutela e protezione della popolazione civile insistente nelle aree di conflitto. La mancanza della citata previsione, infatti, comporta l'assenza di una copertura giuridica sia rispetto ad azioni orientate concretamente a perseguire i suddetti obiettivi di tutela, sia rispetto ad azioni mirate a censurare condotte che mettono a rischio l'incolumità dei civili;

considerato che:

l'Italia al fine di rafforzare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale, nel corso dell'ultimo decennio, non solo ha incrementato la sua partecipazione alle missioni militari internazionali, ma ha anche incrementato – nell'ambito di questi interventi all'estero – l'impiego di uomini e di mezzi;

impegna il Governo:

a richiedere presso gli organismi internazionali cui il nostro Paese partecipa, che nei mandati delle missioni internazionali siano inseriti esplicitamente gli obiettivi di protezione della popolazione civile, in modo da avere le necessarie coperture giuridiche per sanzionare eventuali violazioni

del principio di protezione medesimo, nonché per esigere azioni volte a tutelare la vita dei civili.

G1.101

BERTOROTTA, LUCIDI, SANTANGELO, MARTON, COTTI

Il Senato,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 autorizza la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo);

considerato che:

non si rinviene analoga disposizione nella decretazione precedente; impegna il Governo:

a fornire al Parlamento una relazione sull'operato ed i risultati raggiunti dai magistrati impiegati ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 1.

G1.102

LUCIDI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MARTON, COTTI

Il Senato,

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 1 autorizza la spesa di circa 70 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED «Operazione SOPHIA». Precedenti decreti-legge avevano, in particolare, autorizzato, limitatamente al periodo 27 giugno 30 settembre e poi 31 dicembre 2015, la spesa di 26 e 33 milioni di euro per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare – oltre all'impiego di mezzi navali (la portaerei Cavour e un sommergibile di classe Todaro) e mezzi aeromobili – alla richiamata operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale;

considerato che:

più nel dettaglio, per le missioni di cui al comma 8, si prevede l'impiego di più di 1.031 unità divisi tra nave Cavour (698 unità), nave Todaro (30 unità, in precedenza 39), unità navale *Flag ship* (298 senza analoghi in precedente decretazione), «assetti vari» (31 unità, in precedenza 270), ovvero OHQ – FHQ – *Forward Operation Base* (FOB) Sigo-

nella – FLS Pantelleria – ACCE, nonché un nuovo assetto non meglio specificato (PSYOPS 69 unità), oltre al già istituito impiego a Tunisi di una sola unità di personale (contro le 7 precedentemente impiegate) e 2 a Bruxelles, contro le 15 precedentemente impiegate a New York;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento una relazione sull'operato dei due staff impiegati a Tunisi e Bruxelles, con particolare riguardo all'effettivo impiego dei due *staff*, specificando cosa sia mutato rispetto alla precedente decretazione, in conseguenza della quale venivano impiegate ulteriori unità in delegazioni – come quella newyorkese – quindi indicando quali siano i risultati conseguiti dalle delegazioni citate.

EMENDAMENTI

1.0.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236.402.693 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 9;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» *aggiungere la seguente:* «, 1-*bis*».

1.0.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 191.402.693 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 9;

all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È autorizzata, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria»;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» *aggiungere la seguente:* «, 1-*bis*».

1.0.3

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 1;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» *aggiungere la seguente:* «, 1-*bis*».

Art. 2.

2.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Sopprimere i commi 1 e 9.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «90.000.000» *con la seguente:* «415.432.519».

2.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, sostituire le parole: «90.000.000» *con le seguenti:* «180.000.000»;

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. È autorizzata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 45.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

1-*ter*. è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 45.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi».

2.3

Cotti, Santangelo, Marton, Bertorotta, Lucidi

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 90.000.000» *con le seguenti:* «euro 269.030.323».

2.4

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la parola: «90.000.000» *con la seguente:* «269.030.323».

2.100a

Divina

Sopprimere il comma 1.

2.101

Divina

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 179.030.323» *con le seguenti:* «euro 100.000.000»

2.5

Cotti, Santangelo, Marton, Bertorotta, Lucidi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito».

2.6

Cotti, Santangelo, Marton, Bertorotta, Lucidi

Sopprimere il comma 2.

2.102
DIVINA

Sopprimere il comma 4.

2.103
DIVINA

Al comma 5, dopo le parole: «(TIPH 2)» *sopprimere le parole da:* «e per la proroga» *fino alle seguenti:* «forze di sicurezza palestinesi».

2.7
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la parola: «90.000.000» *con la seguente:* «326.402.196».

2.100/1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS

All'emendamento 2.100, all'alinea sostituire le parole da: «comma 9» *sino alla fine, con le seguenti:* «sopprimere il comma 9».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236.402.196 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.».

2.100/2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

All'emendamento 2.100, all'alinea sostituire le parole da: «euro 253.875.400» *sino alla fine con le seguenti:* «euro 136.402.196».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 100.000.000 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.».

2.100

Le Commissioni riunite

Al comma 9, sostituire le parole: «euro 236.402.196» *con le seguenti:* «euro 253.875.400».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1:

– *all'alinea, sostituire la parole:* «euro 1.272.697.711» *con le seguenti:* «euro 1.290.170.915»;

– *sostituire la lettera* e), *con la seguente:*

«*e)* quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59»;

– *dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.8

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Al comma 9, sostituire la parola: «236.402.196» *con la seguente:* «136.782.371».

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È autorizzata dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 100.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria».

2.9

Bertorotta, Lucidi, Cotti, Santangelo, Marton

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civile perseguitate dallo stesso Daesh».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100
DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame dispone l'autorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al31 dicembre 2016, della spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

sebbene la suddetta preveda un ridimensionamento delle risorse riservate al Corpo militare della croce rossa italiana, rispetto a quanto sancito in provvedimenti di analoga materia, appare evidente la conferma da parte del Governo dell'attenzione riservata al Corpo medesimo e del suo carattere ancora indispensabile sul fronte delle esigenze di supporto in aree di crisi;

siffatto *trend* sembra stonare rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) noto come provvedimento di «smilitarizzazione» adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale veniva rimessa all'autorità di Governo l'individuazione dei criteri e delle modalità di equiparazione «tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della croce rossa italiana e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione»;

il suddetto DPCM è stato oggetto di un procedimento di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti che ha condotto a molteplici rilievi sia formali che sostanziali tali da compromettere al momento l'emanazione;

di contro, le disposizioni del decreto missioni confermano la rilevanza inderogabile del Corpo militare della croce rossa italiana, il cui rinnovato impegno come corpo ausiliario delle Forze armate consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei teatri

strategici internazionali e nei confronti europei per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'articolo 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativo utilizzo dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, l'interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del Corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui: «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;

impegna il Governo:

a valutare la sospensione della c.d. procedura di smilitarizzazione di cui in premessa, anche alla luce di rinnovati e potenziali impieghi del personale del Corpo militare della croce rossa italiana, determinando eventuali soluzioni alternative per il coinvolgimento del Corpo militare della croce rossa italiana, valutando l'ipotesi, in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo, di inquadrare l'operatività del Corpo militare croce rossa italiana nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la parola: «90.000.000» *con la seguente:* «117.918.693».

3.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Al comma 2, sopprimere le parole: «per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto».

3.100

Le Commissioni riunite

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 3, comma 4» *con le seguenti:* «all'articolo 3, comma 3».

3.3

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alla missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO».

3.100a

Divina

Sopprimere il comma 4.

3.4

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

AIROLA, BERTOROTTA, LUCIDI, COTTI, MARTON, SANTANGELO

Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 3 autorizza la spesa per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei

carabinieri in qualità di *Police Advisor* presso l'Uganda *Police Force*, in attuazione dell'accordo di collaborazione tecnica tra l'Arma dei carabinieri e la Polizia ugandese nei settori della formazione e logistico, siglato a Kampala il19 maggio 2015;

considerato che:

con riferimento meramente geografico a quanto innanzi citato si rammenta che l'Italia ha sottoscritto nel 2010 i cosiddetti «Emendamenti di Kampala allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale», già ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010;

gli emendamenti in questione non sono mai stati ratificati dal Parlamento italiano; nonostante l'assenza di disegni di legge di iniziativa governativa, come da prassi, volti alla ratifica dell'accordo in titolo, neppure la presentazione, occorsa nel febbraio del 2015, dell'atto Senato 1692 – firmatario il sottoscrittore del presente atto – ha permesso al Senato di ratificare l'accordo citato o anche solo di vederlo incardinato presso la competente Commissione affari esteri, emigrazione;

il presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, in un incontro a Bruxelles con alcuni europarlamentari del Movimento 5 Stelle, aveva garantito, già nei primi mesi del 2015, il suo impegno affinché l'Italia recuperasse l'inqualificabile ritardo nella ratifica di un accordo internazionale di tale importanza. Nonostante l'impegno governativo innanzi citato, alla data odierna non risultano depositati in Parlamento disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione degli emendamenti di Kampala allo Statuto della Corte penale internazionale, ad eccezione del citato atto Senato 1692;

ritenuto che:

non possa sostenersi un'azione politica internazionale valida e coerente, nel campo della cooperazione e della collaborazione, con l'Uganda e non solo, se non in prosecuzione di un impegno del nostro Paese a ri-

conoscere e sottoporsi alla disposizioni di cui agli Emendamenti di Kampala al citato Statuto della Corte Penale internazionale;

edotto delle prerogative assegnate dall'articolo 71 della Costituzione; impegna il Governo:

ad adoperarsi, entro sessanta giorni, al fine di presentare alle Camere un disegno di legge governativo volto a ratificare e dare immediata esecuzione agli emendamenti di Kampala allo statuto della Corte Penale internazionale.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.1

BERTOROTTA, LUCIDI, COTTI, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 1.

4.2

BERTOROTTA, LUCIDI, SANTANGELO, MARTON

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) alla Repubblica islamica dell'Afghanistan, di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;

b) alla Repubblica federale di Somalia, di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;

c) alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;

d) alla Repubblica tunisina, di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;

e) alla Repubblica d'Iraq, di effetti di vestiario invernale;

f) alla Repubblica libanese, di effetti di vestiario invernale».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 90.000.000» *con le seguenti:* «euro 93.983.370».

4.500

I Relatori

Al comma 4, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e-bis)* euro 117.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero;».

Conseguentemente:

all'articolo 11, comma 1:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «euro 1.272.697.711» *con le seguenti:* «euro 1.272.814.711»;

2) *dopo la lettera* f), *inserire la seguente:*

«*f-bis)* quanto a euro 117.000, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

4.200

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione alla Repubblica federale di Somalia, a titolo gratuito, di quattro autovetture munite di sistemi di monitoraggio e tracciamento delle reti di telefonia mobile GSM/GPRS (GA 900), nonché di sedici strumenti musicali per banda.».

4.3

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Al comma 6, dopo le parole: «e dall'articolo 4» *sostituire le parole:* «commi 4 e 5» *con le seguenti:* «comma 4»;

Conseguentemente:

al comma 7, dopo le parole: «interessi nazionali», *inserire le seguenti:* «e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti»;

sopprimere i commi 8 e 9.

4.100/1

TARQUINIO, GASPARRI, ALICATA

All'emendamento 4.100 sostituire le parole: « lettera *b)*, » *con le seguenti:* «lettere *a)* e *b)*,».

4.100/2

SANTANGELO, MARTON

All'emendamento 4.100 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché, al medesimo comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: "Non sono autorizzate cessioni a titolo gratuito di armi e sistemi di armamento a beneficio di Paesi, le cui leggi e Governi violano i diritti umani o addestrano ed utilizzano minori in combattimento"».

4.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, dopo le parole: «dall'articolo 4, commi 4 e 5,» *inserire le seguenti:* «lettera *b*),».

4.4

DI BIAGIO

Al comma 6, dopo le parole: «dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198» *inserire le seguenti:* «e dall'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12».

4.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 30 ottobre 2015, la lettera *a)* è soppressa».

4.6

LUCIDI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MARTON

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «euro 90.000.000» *con le seguenti:* «euro 180.243.262».

4.100a

DIVINA

Sopprimere il comma 8.

4.101

DIVINA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso gli equipaggiamenti in dotazione al personale militare italiano rischierato in Turchia per partecipare all'operazione *Active Fence* potranno essere utilizzati automaticamente in risposta a violazioni dello spazio aereo turco compiute da velivoli militari appartenenti a Paesi il cui Governo è riconosciuto dalla Repubblica Italiana».

4.102

DIVINA

Sopprimere il comma 9.

4.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 10, sostituire le parole: «30 giugno 2016» *con le seguenti:* «31 dicembre 2016».

4.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti.».

4.7

GUALDANI

Al comma 11, dopo le parole: «obiettivi sensibili» *inserire le seguenti:* «, attingendo prioritariamente, previo consenso, al personale militare collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-*septies* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in deroga a quanto previsto dalla lettera *a)*, del comma 3 del predetto articolo 2209-*septies*. Si applica quanto previsto dall'articolo 986, comma 3, lettera *a)* del medesimo codice».

4.8

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "non anteriore al 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "non anteriore al 1° gennaio 2008"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100
Di Biagio

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 6, prevede – tra le altre cose – il rinnovo delle autorizzazioni per cessioni a titolo gratuito già predisposte in provvedimenti antecedenti e mai attuate;

con l'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, recante «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione», veniva prevista l'autorizzazione al Governo italiano a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio;

la suddetta autorizzazione, malgrado si collocasse in un percorso di confronto con le autorità eritree dal 2010, non è stata mai attuata;

successivamente, nel decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2015, n. 43, all'articolo 14, comma 6, si è inteso confermare la validità dell'autorizzazione alle cessioni;

nel luglio 2015 il Ministero della difesa intendeva chiudere la procedura entro al massimo il 31 luglio 2015, ferme restando le indicazioni che sarebbero dovute giungere dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito alla risoluzione di taluni aspetti burocratici dell'attuazione della procedura di cessione;

all'autorizzazione non ha però fatto seguito alcuna iniziativa o procedura atta a rendere esecutiva la disposizione normativa indicata, senza che, di contro, siano state fornite motivazioni ostative alla sua risolutiva attuazione;

vale la pena segnalare che, a conferma della validità del progetto e dell'attenzione ad esso riservata dal Governo di Asmara, quest'ultimo abbia inteso farsi carico degli oneri di trasporto delle strutture evitando in tal modo di creare un onere in capo allo Stato italiano: elemento questo che dovrebbe, in teoria, agevolare e rendere maggiormente snelle le procedure di attuazione delle dinamiche di cessione;

la mancata attuazione, nei tempi originariamente pattuiti, della procedura di cessione dei materiali ferroviari ha condotto anche ad una notevole perdita di potenzialità e di fattività degli stessi: infatti vale la pena sottolineare che quattro strutture delle undici in totale necessitavano di es-

sere movimentate già dalla seconda metà del 2015 in ragione della chiusura dei sedimi ferroviari dove queste erano collocate, in ragione di tali aspetti, il loro spostamento su aree non adibite alla loro presenza avrebbe procurato non trascurabili danni;

si starebbe assistendo alla mancata attuazione, per ben due volte consecutive, e con modalità di basso livello, di una norma specifica in due distinti provvedimenti che ne hanno autorizzato e confermato la *ratio* ed in riferimento alla quale è stata ribadita la disponibilità dell'amministrazione competente e detentrice del materiale potenzialmente oggetto di cessione;

ciò rappresenta un grave danno in termini di credibilità del nostro Paese, segnatamente sul fronte della compromissione delle potenzialità bilaterali con Asmara, senza trascurare il fatto che ci si troverebbe dinanzi ad un paradosso istituzionale secondo cui il Parlamento ed il Governo ratificano una determinata decisione, sottoscritta anche dal Presidente della Repubblica che poi, per ben due volte, viene evitata e disattesa dagli uffici amministrativi per ragioni che sfuggono;

il progetto di cessione del materiale ferroviario all'Eritrea, particolarmente ambito dal Governo di Asmara, rappresenterebbe un importante *input* alle dinamiche di sviluppo di un Paese, dalle notevoli potenzialità economiche e in grado di avviare un percorso di normalizzazione dell'intera area in una stagione di oggettiva complessità geopolitica;

l'Italia avrebbe, nei fatti, disatteso un accordo animando la violazione di una sorta di legittimo affidamento dal parte dell'Eritrea, che potrebbe allo stato attuale compromettere le relazioni tra i due Paesi già contaminate da un latente pregiudizio, infondato, da parte dell'Italia verso la reale configurazione politica e sociale del governo di Asmara,

impegna il Governo:

a rinnovare l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 alla citata cessione nell'ambito del provvedimento di proroga delle missioni internazionali, o in provvedimenti affini al fine di una sua realizzazione su breve periodo con l'obiettivo di esorcizzare una rinnovata compromissione della credibilità delle iniziative promosse dal nostro Paese.

G4.101

DIVINA, STUCCHI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esprimendo

ancora una volta, l'apprezzamento e la riconoscenza del paese nei confronti delle Forze Armate e dei singoli militari impegnati sui teatri di crisi,

esaminando:

il contesto di riferimento in cui i singoli interventi delle Forze Armate all'estero si collocano e la loro aderenza effettiva agli interessi nazionali del paese,

constatando:

la presenza all'interno del decreto-legge n. 67 del 2016 di alcune missioni difficilmente compatibili con la volontà più volte manifestata dal Governo italiano di contribuire a ridurre le tensioni affiorate recentemente nei rapporti tra Occidente e Federazione Russa, con l'obiettivo di pervenire all'eliminazione delle sanzioni decretate dall'Unione Europea contro Mosca e di quelle adottate per rappresaglia dalla Russia nei confronti dell'Europa comunitaria,

rilevando:

in particolare, il carattere oggettivamente antirusso della partecipazione di *asset* militari nazionali del nostro paese ai dispositivi allestiti dalla Nato per rassicurare gli alleati baltici rispetto ad eventuali velleità revanchiste della Federazione Russa,

sottolineando:

altresì come sia scarsamente credibile l'ipotesi che i missili SAMP-T schierati dall'Italia in Turchia servano davvero a proteggere quest'ultima da attacchi aerei o missilistici portati dal sedicente Stato Islamico,

evidenziando:

come in occasione del prossimo vertice Nato che avrà luogo a Varsavia sia all'ordine del giorno l'approvazione della costituzione di quattro nuovi battaglioni multinazionali destinati a rassicurare con la propria presenza costante gli alleati baltici e polacchi rispetto al pericolo presunto di un risorgente imperialismo russo,

impegna il Governo:

a riconsiderare la scelta concernente la nostra partecipazione militare alle attività Nato di rassicurazione degli alleati baltici e polacchi, ritirandola o riducendola a livelli veramente simbolici;

ad imporre rigidi *caveats* nazionali sull'impiego dei missili SAMP-T rischierati in Turchia, allo scopo di evitarne l'attivazione automatica qualora si verifichino temporanei sconfinamenti di *jet* russi nei cieli della Repubblica di Turchia;

a perseverare nella politica di riconciliazione con la Russia, eventualmente anche respingendo inviti da parte della Nato a fornire nostre capacità ai futuri battaglioni multinazionali che verranno creati e basati nelle Repubbliche Baltiche ed in Polonia.

G4.102

DIVINA, STUCCHI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

apprezzando:

ancora una volta la professionalità delle nostre Forze Armate e la dedizione del loro personale alla causa della sicurezza internazionale;

incoraggiando:

gli sforzi del Governo tesi alla restaurazione di rapporti di amicizia e collaborazione economica e politica tra l'Occidente e la Federazione Russa;

sostenendo:

altresì gli sforzi compiuti dalla diplomazia del nostro paese in favore della causa della moderazione e della prudenza in contesti multinazionali nei quali è molto forte il sentimento antirusso;

ritenendo:

che ogni politica di riconciliazione debba associare coerentemente misure di apertura economica ad iniziative militari distensive;

sottolineando:

come il moltiplicarsi delle esercitazioni ai confini orientali dell'Alleanza Atlantica abbia avuto come effetto soltanto l'aumento della frequenza e delle dimensioni delle manovre organizzate dall'Armata Russa nei distretti occidentali della Federazione;

paventando:

quindi il rischio di un'escalation, nella quale a misure militari sempre più impegnative della Nato ne corrispondano altre da parte russa, con conseguente deterioramento della sicurezza collettiva europea;

impegna il Governo:

a battersi in tutte le sedi competenti affinché il trend a militarizzare le relazioni tra Occidente e Federazione Russa sia bloccato ed invertito al più presto;

a ricercare terreni d'intesa tra Occidente e Federazione Russa anche sul terreno della sicurezza, sfruttando a tale scopo la sfida comune rappresentata dalla lotta al terrorismo internazionale;

a non autorizzare la partecipazione di unità militari italiane a manovre ed esercitazioni Nato che abbiano oggettivo carattere antirusso.

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*sexies,* le parole: "alle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "a specifiche direttive";

b) al comma 1-*septies*, le parole: "dalle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "da specifiche direttive"».

5.2 (testo 2)

Marinello, Gualdani

All'articolo 5, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 2250-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , comma 1, alla lettera *b)*, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» *sono inserite le seguenti:* «, il Corpo delle capitanerie di porto».

5-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-*bis* quantificabili in euro 89.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2122 iscritto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2027».

5.3

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni"».

Art. 7.

7.1

Lucidi, Bertorotta, Cotti, Santangelo, Marton

Sopprimere il comma 2.

7.2

Santangelo, Marton, Cotti

Sopprimere i commi 3 e 4.

7.500

Vattuone, *relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: «in ciascun esercizio», *con le seguenti:* «per l'esercizio 2016».

Art. 8.

8.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza – WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonché per lo sviluppo delle capacità locali di auto governo e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito *internet* istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti».

8.2

Cotti, Santangelo, Marton

Sopprimere il comma 2.

8.3

Verducci, Corsini, Fattorini, Micheloni, Pegorer, Tronti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire, entro il 31 dicembre 2016, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeter-

minato fino a 60 unità della terza area funzionale, nei limiti della dotazione organica, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. L'avvio delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è preceduto, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti da bandire, dalla verifica di percorsi di mobilità destinati al personale con competenze coerenti con il fabbisogno dell'Agenzia disponibili nell'ambito del Portale della mobilità del Dipartimento della funzione pubblica. L'acquisizione di personale mediante il predetto Portale riduce in misura corrispondente i posti da destinare alle procedure di cui al primo periodo. Nell'ambito della dotazione organica dirigenziale l'Agenzia è altresì autorizzata a conferire, entro il 31.12.2016, incarichi di livello dirigenziale generale e non generale con le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nel limite massimo di 14 unità complessive e, ove non si rinvengano adeguate professionalità, con le modalità dì cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e s.m.i., entro il limite massimo di 6 unità complessive. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n 125».

EMENDAMENTI

(al disegno di legge di conversione)

Art. 1.

x1.1 (testo corretto)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».

---

x1.2 (testo corretto)/1
TARQUINIO

All'emendamento x1.2 (testo corretto) dopo le parole: «in continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6», *aggiungere le seguenti:* «e ai sensi dell'articolo 1 comma 3 lettera *d)*».

---

x1.2 (testo corretto)/2
TARQUINIO

All'emendamento x1.2 (testo corretto), dopo le parole: «e dai vertici del corpo militare della Croce Rossa Italiana», *aggiungere le seguenti:* «ed un rappresentante della componente tecnica».

---

x1.2 (testo corretto)/3
TARQUINIO

All'emendamento x1.2 (testo corretto) dopo le parole: «La Fondazione impiega in distacco il personale», *inserire le seguenti:* «militare del contingente costituito ai sensi dello stesso articolo 5».

---

x1.2 (testo corretto)/4
TARQUINIO

All'emendamento x1.2(testo corretto), sostituire le parole: «nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze», *con le seguenti:* «nonché tutto il personale tecnico afferente ad ESACRI in possesso di idoneità fisica con esperienza nel settore delle emergenze e dell'emergenza-urgenza sanitaria che verrà impiegato, con ruolo ad esaurimento con immutato inquadramento contrattuale, con mansione e sede lavorativa antecedente all'entrata in vigore del decreto, per adempiere alle finalità della fondazione e dell'associazione in accordo all'articolo 5 comma 6 e articolo 1 comma 3 lettera *d)*».

---

x1.2 (testo corretto)
LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il tredicesimo e il quattordicesimo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'assolvimento dei compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attività in continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione in materia di emergenze, è costituita una fondazione autonoma denominata 'Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana'. Lo statuto della Fondazione è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, che esercitano la vigilanza sulla Fondazione e sulle sue attività ciascuno per i settori di competenza. Lo statuto stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento degli organi della Fondazione, tra cui un Comitato direttivo con il compito di indirizzare l'attività della Fondazione e di coordinarne le componenti. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri vigilanti, dal Presidente dell'Associazione della Croce Rossa italiana e dai vertici del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo

delle infermiere volontarie. Le determinazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per gli altri organi. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità di partecipazione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati, tenendo conto delle specifiche finalità per le quali essa è costituita. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Fondazione si avvale dei beni mobili acquistati con il contributo del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare della Croce Rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie, dei beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti indicati all'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, nonché dei beni immobili acquisiti dalla Croce Rossa mediante negozi giuridici modali specificamente indirizzati ai predetti Corpi. La Fondazione impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, il Ministero della difesa, a decorrere dall'effettiva operatività della Fondazione, stipula una o più convenzioni con la Fondazione medesima. La Corte dei conti esercita il controllo sulla Fondazione secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce annualmente al Parlamento"«

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Costituzione della Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana».

€ 4,00